



COMUNE DI COLCERESA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI DISCIPLINA DELL'USO
DEL
GONFALONE E DELLO
STEMMA
COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 27/04/2022

Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
Art. 2 IL GONFALONE.....	1
Art. 3 CUSTODIA DEL GONFALONE	1
Art. 4 USO DEL GONFALONE	1
Art. 5 UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE	2
Art. 6 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL GONFALONE	2
Art. 7 PORTA GONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE	2
Art. 8 LO STEMMA.....	3
Art. 9 RIPRODUZIONE DELLO STEMMA.....	3
Art. 10 – NORMA DI RINVIO	3
Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE	3

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 2 dello Statuto del Comune, ed in relazione al disposto dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunale.

Art. 2
IL GONFALONE

1. Il gonfalone rappresenta il Comune di Colceresa nelle cerimonie ufficiali. E' stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 2020, registrato nei registri del servizio onorificenze e araldica in data 04 giugno 2020 al Reg. anno 2020 Pag. 7 e così blasonato: *“GONFALONE: drappo di bianco bordato d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.”*

Art. 3
CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Presso la residenza comunale vi sono due esemplari del gonfalone:
 - Il primo stabile opportunamente posizionato presso l'ufficio del Sindaco;
 - Il secondo custodito presso la Sala Consiglio di Palazzo Scaroni;

Art. 4
USO DEL GONFALONE

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, militari di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o persona da lui delegata.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di:
 - Amministratori o Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica.
 - Ex Sindaci.In caso di lutto verrà posto sul gonfalone un drappo o un fiocco di colore nero.
4. Il gonfalone viene esposto nella Sala Consiliare in occasione dei Consigli Comunali.
5. In caso di lutto cittadino proclamato con Decreto del Sindaco potrà essere disposta la partecipazione del Gonfalone al rito funebre.

Art. 5

UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale, civile e religiosa della comunità.
2. L'utilizzo del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. L'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale e nazionale.

Art. 6

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL GONFALONE

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata anche oralmente dal Sindaco, previa valutazione del valore morale dell'iniziativa, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 7

PORTA GONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Locale o da un messo comunale, in uniforme.
2. Il gonfalone potrà anche essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce. In questo caso verrà concordato l'abbigliamento da indossarsi, che potrà anche essere la divisa specifica di associazioni o gruppi rappresentativi delle associazioni combattentistiche d'arma e delle forze dell'Ordine riconosciute dai competenti Ministeri dello Stato Italiano.
3. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
4. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare, dopo la banda musicale se presente.
5. Nel caso in cui alla cerimonia sia presente il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
6. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
7. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8
LO STEMMA

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 2020 ed è così blasonato: *“STEMMA: troncato merlato, nel PRIMO: d’oro, a tre stelle a otto raggi, d’azzurro; nel SECONDO: d’azzurro, al bacile con fontana d’argento, zampillante acqua al naturale, accompagnata in capo da tre stelle a sei raggi, d’argento, ordinate in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.”*

Art. 9
RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - Sulla carta e sugli atti d’ufficio;
 - Sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - Sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - Sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - Sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - Sugli automezzi comunali;
 - Sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - Sul sito internet del Comune;
 - Su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L’uso dello stemma del comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l’opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata. Chi ne fosse autorizzato deve farne buon uso.
3. Qualora si ravvisi l’uso improprio dello stemma, il Sindaco può disporre la revoca dell’utilizzo.

Art. 10 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti emanate in materia dallo Stato e/o dalla Regione Veneto.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
